**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI RELATIVI AI MUSEI LOCALI DELLA RETE TERRE & MUSEI DELL’UMBRIA.**

SCRITTURA PRIVATA

L’anno……..addì……..del mese di………tra i comuni:

a) ……………… rappresentato da………………nato a ………….il………, nella sua qualifica di………………….(Cf. e P.IVA…………………..);

b) ……………. rappresentato da………………nato a ………….il………, nella sua qualifica di………………….(Cf. e P.IVA…………………..);

c) ……………… rappresentato da………………nato a ………….il………, nella sua qualifica di………………….(Cf. e P.IVA…………………..);

d) ……………. rappresentato da………………nato a ………….il………, nella sua qualifica di………………….(Cf. e P.IVA…………………..);

e) …………..

……………….

**PREMESSO**

a)  che i predetti enti, a motivo delle proprie funzioni istituzionali e in qualità di proprietari di musei e raccolte, nonché per effetto delle funzioni a essi assegnate dalla L.R. Umbria n. 24 del 22/12/2003, ravvisano la necessità di provvedere alla gestione unitaria dei musei di loro proprietà mediante un unico gestore per lo svolgimento di attività e per la fornitura di materiali e servizi di comune utilità per detti musei, al fine di conseguire ogni possibile economia di scala e ottenere in tal modo:

1.  la diminuzione dei costi unitari dei servizi, delle attività e dei materiali necessari al funzionamento dei propri musei:

2.  la riduzione dei carichi amministrativi gravanti sulle singole amministrazioni;

3.  l’incremento della qualità e quantità dei servizi offerti al pubblico dai singoli musei e dal loro insieme;

4.  l’aumento dell’offerta culturale complessiva;

b)  che a tali fini, la comune attività avrà soprattutto riguardo ad ogni aspetto inerente al funzionamento ordinario dei musei e al compimento di attività di carattere culturale e promozionale e, in specie, ai servizi di gestione ordinaria, all’organizzazione e gestione di itinerari culturali, a mostre, convegni ed altre consimili attività, all’adozione di biglietti d’ingresso cumulativi, alla produzione e alla vendita di materiali di documentazione e informazione del pubblico quali pieghevoli, guide brevi alla visita, cartoline, sussidi audio, audiovisivi, alla realizzazione di attività rivolte a promuovere la frequentazione dei musei e alla fornitura dei connessi materiali e servizi;

c)  che i predetti Comuni stabiliscono, pertanto, di convenzionarsi, avvalendosi del disposto di cui all’art. 30 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 giuste deliberazioni dei rispettivi consigli comunali;

d)  che lo schema della presente convenzione è stato approvato dai comuni interessati con proprie deliberazioni consiliari.

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1**

1. I Comuni si convenzionano per provvedere alla gestione unitaria dei musei, alla realizzazione di attività e all’acquisizione di materiali e servizi di comune utilità per i musei stessi, in riferimento a  quanto individuato alla lett. b) delle premesse.
2. I Comuni aderenti danno atto che nell’ambito delle attività di gestione dei musei oggetto della presente convenzione rientra anche la possibilità di affidamento di servizi complementari, nel rispetto della normativa vigente, allorché i Comuni stessi ne manifestino formalmente la necessità, facendosi, con ciò, completo carico degli impegni contrattuali ed economici che ne deriverebbero.

**Art. 2**

1. Il Comune capoconvenzione è il Comune di SPELLO, che è anche la sede amministrativa del servizio convenzionato.
2. La gestione tecnico-amministrativa è affidata a un gruppo di lavoro costituito da dipendenti dei Comuni aderenti designati dall’assemblea dei Sindaci, che ne stabilisce la composizione; di tale gruppo di lavoro fa comunque parte il Responsabile dell’area a cui è affidato il servizio cultura – musei del Comune capoconvenzione.
3. L’assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione o da loro delegati ed è presieduta dal Sindaco del Comune capo convenzione o suo delegato.
4. Il Presidente provvede alla convocazione dell’assemblea e ne presiede le sedute.
5. L’assemblea dei Sindaci deve essere convocata con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data prevista per la sua seduta, fatte salve situazioni di urgenza, per le quali è sufficiente un preavviso non inferiore ad almeno 48 ore.
6. L’assemblea provvede alla definizione dei programmi inerenti alle attività e alla fornitura dei materiali e servizi di comune utilità per i musei, in riferimento a quanto individuato alla lettera b) delle premesse.
7. L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro componenti.
8. Nell’assemblea di seconda convocazione non possono essere trattati i seguenti argomenti: modifiche alla convenzione, investimenti, partecipazione a bandi di finanziamento europeo con obbligo di cofinanziamento dei Comuni e, in generale, impegni che comportino oneri finanziari a carico dei Comuni aderenti.
9. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. I Comuni aderenti possono farsi rappresentare in assemblea da altro Comune aderente, con delega di voto. Ogni Comune non può avere più di una delega. Nel calcolo dei quorum e delle maggioranze previste dal presente articolo, il Comune rappresentato per delega si considera come presente.
11. Le decisioni dell’assemblea assunte con le maggioranze di cui sopra vincolano al rispetto delle determinazioni assunte anche i Comuni assenti e/o dissenzienti.

**Art. 3**

1. Sulla base dei programmi approvati dall’assemblea, il Comune capoconvenzione è autorizzato ad assumere i provvedimenti amministrativi occorrenti per la realizzazione di tutte le attività inserite nei detti programmi.
2. I Comuni aderenti si impegnano ad approvare gli atti necessari per l’attuazione delle attività contenute nei programmi approvati dall’assemblea nei termini fissati dal Comune capoconvenzione e ad assumere i relativi atti deliberativi, gli eventuali impegni di spesa, liquidazioni e pagamenti. Con particolare riferimento alla gestione unitaria dei musei, i Comuni aderenti si impegnano ad effettuare gli impegni di spesa, le liquidazioni e i pagamenti ciascuno per la parte di sua competenza, ricadendo sullo stesso Comune ogni conseguenza per il ritardo di pagamento.
3. La mancata assunzione degli atti richiesti nei termini fissati determinerà la decadenza del Comune inadempiente dalla presente convenzione, senza alcuna necessità di dichiarazione o presa d’atto da parte degli altri Comuni aderenti, con ogni conseguenza anche in ordine ai progetti e alle iniziative programmate in seno alla rete e fatti salvi gli impegni, contrattuali e non, già assunti. In tal caso, il Comune decaduto è comunque tenuto al pagamento della quota annua di cui al successivo art. 5 fino alla scadenza della presente convenzione.

**Art. 4**

1. La possibilità di aderire alla convenzione è aperta ad altri titolari di musei pubblici o privati che ne facciano richiesta e che ottengano il preventivo consenso di tutti i Comuni aderenti, espresso mediante apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.
2. L’assemblea decide all’unanimità l’eventuale partecipazione e collaborazione di soggetti esterni, pubblici o privati, a specifici progetti legati alle finalità della presente convenzione.

**Art. 5**

1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli, i singoli Comuni e gli altri eventuali aderenti concorrono con la somma annua di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), da erogare in favore del Comune capoconvenzione entro il 31 marzo di ogni anno di vigenza della convenzione.
2. L’entità degli oneri a carico di ciascun soggetto aderente potrà essere successivamente variata di comune accordo e formalizzata con distinti atti assunti da ciascun aderente.

**Art. 6**

1. Il Comune capoconvenzione ha l’obbligo di inviare a ciascun Comune aderente il rendiconto economico relativo all’anno precedente entro il 28 febbraio di ogni anno.

**Art. 7**

1. La scadenza della presente convenzione viene di comune accordo stabilita al 31.12.2019.
2. Durante tale periodo non è consentita la possibilità di recedere.

**Art. 8**

1. In caso di rinnovo della convenzione dopo la scadenza naturale, i Comuni aderenti si impegnano sin d’ora ad applicare un criterio di rotazione nella scelta del Comune capo convenzione.
2. Alla scadenza della convenzione, qualora le parti contraenti decidano di non proseguire nella gestione unitaria dei musei, i beni acquistati verranno ripartiti in proporzione alle contribuzioni complessivamente erogate dai singoli aderenti.

**Art. 9**

1. La presente convenzione è stipulata tra i Comuni che entro la data del 30.11.2016 hanno espresso la propria intenzione di aderire alla rete museale Terre & Musei dell’Umbria mediante approvazione del relativo schema da parte del Consiglio comunale.
2. Limitatamente all’avvio delle procedure di affidamento della gestione unitaria dei musei, la presente convenzione esplica i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione.

**Art. 10**

1. Le spese contrattuali connesse e conseguenti il presente atto faranno carico al fondo comune della convenzione gestito dal Comune capoconvenzione.

**Art. 11**

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a norma dell’art. 1 lettera b, parte seconda, della tariffa allegata al D.P.R. 216.04.86, n. 131 e successive modificazione e integrazioni, trattandosi di scrittura privata.

Letto, approvato e sottoscritto.

|  |  |
| --- | --- |
| Comune di Amelia  |  |
| Comune di Bettona |  |
| Comune di Bevagna |  |
| Comune di Cannara |  |
| Comune di Cascia |  |
| Comune di Deruta |  |
| Comune di Marsciano |  |
| Comune di Montefalco |  |
| Comune di Montone |  |
| Comune di Spello |  |
| Comune di Trevi |  |
| Comune di Umbertide |  |